

CAMERA DEI DEPUTATI N. 389

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONCHI, TAMINO, CAPANNA, RUSSO FRANCO, RUSSO SPENA,
CIPRIANI, ARNABOLDI, GUIDETTI SERRA**

Presentata il 2 luglio 1987

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella scorsa legislatura, durante il dibattito sulla fiducia conclusosi con la bocciatura del Governo e lo scioglimento delle Camere, il Presidente del Consiglio senatore Fanfani si impegnò a modificare l'articolo 34 della legge n. 352 del 1970 onde consentire lo svolgimento dei *referendum* antinucleari entro l'anno, in modo che la fine anticipata della IX legislatura non si traducesse in un rinvio di due anni di *referendum* già convocati.

Il gruppo di DP si è battuto affinché i *referendum* si tenessero nella data prevista, ma prevalsero le posizioni di chi preferì ricorrere ad elezioni anticipate pur di non consentire la consultazione referendaria così importante come quella nucleare.

Quasi tutte le forze politiche presenti nel Parlamento dichiararono di non volere elezioni anticipate in funzione antireferendaria e molte appoggiarono la proposta del senatore Fanfani: ora siamo alla verifica di quelle dichiarazioni e di quelle volontà.

Ripresentiamo pertanto sia la relazione che il testo della proposta di legge Fanfani-Scalfaro-Rognoni contando su una rapida approvazione onde consentire lo svolgimento dei *referendum* entro il prossimo autunno.

« Ai sensi dell'articolo 34, commi secondo e terzo, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i *referendum* abrogativi di cui all'articolo 75 della Costituzione, già indetti ma non espletati all'atto dell'anti-

cipato scioglimento delle Camere, sono sospesi automaticamente e i termini del procedimento riprendono a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della elezione.

L'interpretazione dominante, che trova fondamento in un parere in data 24 febbraio 1973 del Consiglio di Stato, comporta uno slittamento della consultazione referendaria di circa due anni. Ed infatti sia il *referendum* sulle norme del codice penale relative all'aborto subirono a suo tempo (per effetto rispettivamente delle elezioni politiche anticipate del 1972 e del 1976) un rinvio di due anni: il primo dal 1972 al 1974 e, il secondo, dal 1976 al 1978, anche se quest'ultimo non fu più espletato a seguito dell'ordinanza della Cassazione in data 26 maggio 1978 per sopravvenienza di nuova normativa.

L'effetto sostanziale dell'applicazione della citata norma, che in particolare preoccupa il Governo, è un differimento troppo lungo del momento di espressione del voto referendario rispetto al principio ispiratore della norma — che si intende, comunque, tenere fermo — di evitare la sovrapposizione tra consultazione referendaria ed elezioni politiche generali.

Si finisce, in virtù dell'interposizione di altri due anni tra il momento dell'iniziativa referendaria e quello della effettiva espressione della volontà popolare, con l'affievolire la natura di strumento di democrazia diretta riconosciuta al *referendum* dalla Costituzione.

L'esigenza tenuta presente dal legislatore del 1970 — di evitare la coincidenza della consultazione elettorale con quella referendaria — può essere adeguatamente temperata con l'esigenza di garantire immediatezza di attuazione all'istituto disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione, riducendo il differimento della data di convocazione dei cittadini per il voto referendario entro i limiti il più possibile ristretti: la proposta di modifica del terzo comma del citato articolo 34, è nel senso che i termini delle procedure ricomincino a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data delle elezioni politiche generali e che la votazione referendaria sia fissata in una delle domeniche comprese nel periodo intercorrente tra il novantesimo e il centottantesimo giorno successivo alla data suddetta ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di cui al comma precedente, i termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data delle elezioni generali politiche anticipate. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, fissa la nuova data di convocazione degli elettori per il *referendum* in una delle domeniche comprese nel periodo intercorrente tra il novantesimo ed il centottantesimo giorno successivo alla data di effettuazione delle elezioni generali politiche anticipate ».